



CONTROLLO CINGHIALE



Normative

CONTIENE:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Art. 31 Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Deliberazione n. 603 - Disciplina per il controllo del cinghiale in Provincia di Trento.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Protocollo d'intesa per il controllo del cinghiale in Provincia di Trento

ASSOCIAZIONE CACCIATORI TARENTINI

Regolamento di gestione del controllo del cinghiale



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24

Art. 31

Controllo della fauna

1. Su proposta del comitato faunistico provinciale la Giunta provinciale può vietare o ridurre, su tutto o parte del territorio provinciale, la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'articolo 29, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie e altre calamità.
2. Il comitato faunistico provinciale su parere dell'osservatorio faunistico provinciale può disporre - per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la tutela del suolo, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche - l'abbattimento o la cattura di fauna selvatica, anche al di fuori dei periodi di caccia e nelle zone in cui la stessa è vietata. Tale controllo faunistico è esercitato dagli agenti preposti alla vigilanza ovvero dai conduttori o proprietari dei fondi o da altre persone, purché in possesso della licenza per l'esercizio venatorio, secondo le indicazioni del comitato faunistico provinciale.
3. *omissis*
4. La Giunta provinciale, su proposta del comitato faunistico provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, determina, ai sensi e per i motivi di cui all'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, le specie non comprese nell'allegato II della citata direttiva che eventualmente possono essere abbattute, specificando i tempi, i mezzi, gli impianti e le condizioni nonché le modalità di cattura e di abbattimento. Nel quadro della disciplina dei controlli previsti dalla presente legge, l'assessore provinciale competente in materia di caccia trasmette annualmente ai competenti organi statali una relazione informativa sullo stato di attuazione del presente comma ⁽²⁴⁾.

⁽²⁴⁾ Articolo così modificato dall'art. 14 della l.p. 26 agosto 1994, n. 2 e dall'art. 32 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3. Per la determinazione sulle specie abbattibili nel 1998 vedi la deliberazione della Giunta provinciale 28 agosto 1998, n. 9455 (b.u. 8 settembre 1998, n. 37).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Comitato Faunistico Provinciale

Deliberazione n. 603

OGGETTO: Art. 31, comma 2, L.P. n. 24/1991 e s.m. Approvazione nuova disciplina per il controllo del cinghiale in provincia di Trento.

L'anno 2011, il giorno 21 novembre, ad ore 14.30, in seguito a convocazione scritta ai singoli componenti nelle forme di legge, si è riunito il Comitato Faunistico Provinciale, presso la Sala Riunioni del Servizio Foreste e Fauna, in Trento, Via G.B. Trener n. 3.

Sono presenti i Signori:

Maurizio Zanin (Vicepresidente)
Rizzardi Lino; Merz Sergio (fino alle 17.08); Zibordi Filippo; Vettorazzi Roberto; Coter Stefano; Brugnoli Sandro; Dagoštin Fabrizio (dalle h 14.43); Bortolotti Mario; Nicolini Severino (Membri titolari)
Sottovia Lucio (dalle 14.42 alle 6.45); Di Tolla Maddalena (dalle h 14.50); Tomio Walter; Pellegrini Adriano; Dapor Roberto (Membri supplenti)

Sono assenti i Signori:

Dellai Lorenzo (Presidente)
Costanzi Carlo; Pizzini Giorgio; Pedrini Paolo; Moltrèr Diego; Rizzoli Annapaola; Maurina Claudio (Membri titolari)

Assiste il segretario, dott. Claudio Groff; è presente il direttore dell'Ufficio Faunistico dott. Ruggero Giovannini.

Il Vicepresidente, verificato il numero legale degli intervenuti, ad ore 14.40 dichiara aperta la seduta.

Il Comitato faunistico provinciale:

Vista la legge provinciale n. 24 dd. 09/12/1991 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'e-

sercizio della caccia";

Visto l'art. 31, comma 2, della suddetta L.P. n. 24/1991, il quale disciplina il controllo della fauna mediante l'abbattimento o la cattura di fauna selvatica anche al di fuori dei periodi di caccia e nelle zone in cui la stessa è vietata, per la miglior gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la tutela del suolo, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche;

Considerato che la normativa venatoria provinciale e nazionale individua il cinghiale (*Sus scrofa*) quale specie cacciabile;

Considerato che le prescrizioni tecniche 2011/2012 per l'esercizio della caccia in provincia di Trento, hanno riconfermato che "la caccia al cinghiale (*Sus scrofa*) rimane sospesa ed il controllo della specie è disciplinato con deliberazione del Comitato faunistico provinciale adottata ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L.P. n. 24/1991 e s.m.";

Vista le proprie precedenti deliberazioni n. 372 dd. 27/03/2003, 383 del 26/5/2003 e n. 528 del 15/4/2008 con la quale il Comitato Faunistico ha approvato le linee guida per la disciplina del controllo del cinghiale in provincia di Trento e la disciplina stessa;

Evidenziato che la Provincia Autonoma di Trento considera il cinghiale una specie problematica, rispetto alla quale vanno decisamente scoraggiate azio-

ni di immissione abusiva e vanno evitate sia l'espansione della specie che l'immigrazione spontanea dai territori confinanti con la provincia;

Confermata pertanto la volontà di non consentire l'ordinario esercizio venatorio su questa specie, bensì di contenere il numero e la distribuzione della stessa, controllandone nel miglior modo possibile lo sviluppo, soprattutto nelle aree agricole e negli ambiti faunistici di pregio;

Preso atto, come anche riportato nel recente Piano faunistico, che sul territorio provinciale il cinghiale è presente in modo stabile con due nuclei principali: uno nella zona del basso Chiese e l'altro in Vallagarina e che in detto ambito è accertato un costante incremento del numero di capi presenti anche a causa del fenomeno d'immigrazione dalla confinante provincia di Verona.

Verificato altresì che sul versante nord della Vigolana è presente un ulteriore nucleo riproduttivo che negli ultimi anni ha interessato anche una parte del versante orientale della Marzola e che la presenza della specie viene segnalata anche nel complesso del M. Baldo e recentemente in Val di Ledro, per effetto di immigrazioni spontanee dai territori confinanti posti fuori provincia.

Preso atto quindi che si rende necessario definire un'efficace strategia di controllo, in considerazione dell'impatto della specie in parola sulle colture agricole, sugli equilibri ecologici e sulla stessa fauna selvatica;

Viste le indicazioni del Piano faunistico provinciale con le quali, richiamando disposizioni Comunitarie, Nazionali e Provinciali, si conferma l'indirizzo del divieto d'immissione di cinghiali, la validità della gestione "a zone" facendo salva la possibile semplificazione delle procedure e si cita l'azione di coinvolgimento informativo della componente venatoria "che porti

ad una maggior coscienza delle implicazioni legate alla presenza del cinghiale nel contesto della provincia di Trento";

Vista la nuova proposta di disciplina del controllo del cinghiale in provincia di Trento, predisposta dal Servizio dal Servizio Foreste e fauna con le finalità di cui all'art. 1 dell'allegato alla presente deliberazione, ed elaborata da un gruppo di lavoro formato da tecnici del medesimo Servizio, del Servizio Aziende agricole e territorio rurale e dell'Associazione cacciatori trentini;

Visto il parere positivo espresso in merito alla suddetta proposta di disciplina del controllo del cinghiale dall'Osservatorio Faunistico nella seduta dd. 25 ottobre 2011;

Visto, infine, il verbale della seduta del Comitato Faunistico Provinciale dd. 21 novembre 2011 nel corso della quale è stato discusso l'argomento in oggetto;

Recepite le indicazioni emerse nella sopraccitata seduta del Comitato Faunistico Provinciale in merito all'orario della girata, alla possibilità di realizzare colture a perdere allo scopo di prevenire i danni e alla previsione di dotare lo scatto dei chiusini con sistema di allarme;

Con 10 voti favorevoli e 4 contrari, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare la nuova disciplina di controllo del cinghiale in provincia di Trento di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di vincolare l'applicazione della nuova disciplina alla preventiva stipula fra Provincia Autonoma di Trento ed Ente gestore della caccia del protocollo d'intesa di cui all'art. 18 del documento in allegato 1 alla presente deliberazione, nonché al pieno rispetto di quanto in esso contenuto;
- 3) di confermare, fino ad applicazione

della nuova disciplina di cui al punto 1), la disciplina di controllo del cinghiale attualmente vigente in provincia di Trento;

- 4) di dare atto che con l'applicazione delle nuova disciplina sono abrogate le deliberazioni del Comitato Faunistico n. 372 dd. 27/03/2003, 383 del 26/5/2003 e n. 528 del 15/4/2008.

IL SEGRETARIO

dott. Claudio Groff

IL VICEPRESIDENTE

dott. Maurizio Zanin

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del Comitato Faunistico Provinciale, su attestazione del Messo,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge all'Albo Pretorio della Provincia Autonoma di Trento e che non sono pervenuti reclami.

IL SEGRETARIO
DEL COMITATO FAUNISTICO
PROVINCIALE
dott. Claudio Groff

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Nuova disciplina per il controllo del cinghiale in provincia di Trento

Acronimi:

CFT *Personale di vigilanza venatoria del CFT*

GG *Personale tecnico dipendente dall'EGC con qualifica Guardia Giurata*

Pers.VV *CFT + GG*

EGC *Ente Gestore della Caccia*

TD *Tecnico Distretto Faunistico dipendente dall'EGC*

SFF *Servizio Foreste e Fauna*

ServAATR *Servizio Aziende agricole e territorio rurale*

TITOLO I

Generalità

Art. 1

Finalità

La presente disciplina regola l'attività di controllo del cinghiale nella provincia di Trento, con la finalità di:

1. contenere l'impatto delle popolazioni di cinghiali, dove queste sono presenti in maniera consolidata, al di sotto di una soglia compatibile con il normale svolgimento delle attività agricole e con la tutela delle altre componenti dell'ecosistema;
2. evitare l'insediamento della specie nel restante territorio provinciale.

Art. 2

Ambito di applicazione

La presente disciplina si applica all'intero territorio provinciale.

Art. 3

Zonizzazione territoriale

Il territorio provinciale è suddiviso in

due zone, come individuate nella cartografia di cui all'allegato A della presente disciplina. Nell'area A è perseguita la finalità di cui al punto 1 dell'art. 1 di questa disciplina. Tale area è di seguito chiamata "Area di gestione". Nell'area B è perseguita la finalità di cui al punto 2 dell'art. 1 di questa disciplina. Tale area è di seguito chiamata "Area di eradicazione". Qualora si verificano situazioni nuove e al momento non prevedibili, al fine di assicurare una maggior efficacia nell'azione di controllo, è demandata al SFF la facoltà di apportare modifiche alla zonizzazione che coinvolgano ambiti contigui all'attuale area di gestione.

Art. 4

Prelievo

La caccia alla specie cinghiale è sospesa in provincia di Trento. I prelievi sono effettuati per controllo ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 31 della L.P. n. 24/91.

Art. 5

Vincolo di applicabilità

L'applicabilità della presente disciplina è subordinata alla stipula del protocollo d'intesa di cui all'art. 18 e al pieno adempimento di quanto in esso previsto.

TITOLO II

Monitoraggio

Art. 6

Finalità

La Provincia Autonoma di Trento indirizza ed esercita l'attività di controllo

lo sulla base del monitoraggio rivolto a quantificare e qualificare lo status delle popolazioni di cinghiale nonché l'impatto dallo stesso esercitato sulle attività agricole e sul patrimonio ambientale.

Art. 7

Dati raccolti

Viene garantita la raccolta e l'analisi delle informazioni relative a:

- sforzo ed esito del prelievo per controllo;
- rinvenimento di carcasse;
- dati relativi al singolo capo abbattuto o rinvenuto morto (sesso/età/dati biometrici/stato sanitario... annotati su una scheda biometrica concordata fra SFF e EGC);
- segnalazioni di danno e interventi di risarcimento/ripristino;
- iniziative di prevenzione.

I dati relativi ai prelievi, ai danni e alla prevenzione devono essere georeferenziati.

In relazione alla consistenza dei nuclei di animali, alle condizioni ambientali e ad aspetti organizzativi, vengono attivate altre metodiche di monitoraggio. In particolare si richiama:

- rilievo indici di presenza raccolti in modo occasionale;
- utilizzo di trappole fotografiche posizionate su punti di foraggiamento.

TITOLO III

Rendiconto

e programmazione attività

Art. 8

Rapporto di attività e relazione programmatica

Con riferimento all'area di gestione, l'EGC predispone annualmente e consegna al SFF, entro il termine del 31 marzo:

- un rapporto di attività che raccoglie le azioni gestionali dallo stesso attivate nell'anno precedente e fra queste:
 - danni (quantificazione, qualificazione e localizzazione);
 - indennizzi e ripristino (quantificazione, qualificazione e localizzazione);
 - descrizione, efficienza ed efficacia dello sforzo di controllo attivato;
 - abbattimenti effettuati (numero/sesso/età/misure biometriche dei soggetti, periodi e localizzazione);
 - interventi ed esiti dei monitoraggi;
 - descrizione delle dinamiche dei nuclei e loro distribuzione territoriale.
- una relazione programmatica nella quale sono presentati gli interventi gestionali previsti per l'anno entrante e fra questi:
 - individuazione delle situazioni di particolare criticità;
 - previsione di massima sull'entità degli abbattimenti;
 - entità minima di capi che s'impegna a prelevare, distinta per quadrimestri dell'anno e per raggruppamenti di Riserve di Caccia che ospitano i principali nuclei di popolazione;
 - ambiti territoriali ove è previsto lo sviluppo di iniziative di prevenzione;
 - approfondimenti/biologici sanitari da effettuarsi sulle carcasse. Il SFF provvede a fornire annualmente al ServAATR copia dei Rapporti annuali di attività e ad acquisire eventuali valutazioni funzionali alla stesura della Relazione programmatica.

TITOLO IV

Controllo del cinghiale

Art. 9

Soggetto responsabile

Zona di gestione

Nella zona di gestione il controllo è

demandato all'EGC che svolge un'azione coerente con le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei criteri e dei limiti dettati dal presente provvedimento. Nella zona di gestione il CFT interviene:

- al verificarsi di situazioni di incolumità e sicurezza pubblica, emergenza;
- qualora si verifichino situazione di particolare criticità (ad esempio danni consistenti/estesi) e l'intervento dell'EGC, sollecitato dal SFF, non risulti sufficiente o adeguato.

Zone di eradicazione

Nelle zone di eradicazione il controllo è effettuato esclusivamente dal Pers. VV.

Art. 10

Abilitazione al controllo

Il controllo del cinghiale, oltre che dal Pers.VV, è esercitato da cacciatori abilitati, definiti di seguito "controllori", che siano stati designati dall'EGC ai sensi dell'articolo 11. L'abilitazione si consegue attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione organizzati dal SFF avvalendosi della Scuola di Formazione ambientale, forestale e faunistica. L'accesso al corso formativo e la possibilità di esercitare il controllo alla specie cinghiale sono subordinati ai seguenti tre requisiti:

1. essere in possesso del permesso annuale di diritto o di aggregato in una Riserva di caccia rientrante nella zona di gestione;
2. aver esercitato l'attività venatoria in provincia di Trento per un periodo minimo di 3 anni anche non consecutivi;
3. non essere incorso in trasgressioni alla L.P. n. 24/'91 nel corso degli ultimi 5 anni in cui ha esercitato l'attività venatoria in provincia di Trento.

Art. 11

Individuazione controllori

Nell'ambito dei soggetti abilitati ai sensi del precedente articolo, l'EGC provvede ad individuare, con una designazione scritta nominativa, i soggetti incaricati di effettuare il controllo. A tal fine l'EGC:

- provvede ad individuare e adottare un regolamento per responsabilizzare i controllori designati al raggiungimento delle finalità individuate in questa disciplina anche attraverso la previsione di forme di compartecipazione, anche economica, al ristoro dei danni come disciplinato con l'art.17;
- comunica periodicamente alla Provincia l'elenco dei controllori designati alle scadenze temporali e nei modi che verranno fissati nel protocollo d'intesa di cui all'art. 18;
- ha facoltà discrezionale di modificare l'elenco dei controllori nominalmente designati in relazione alle esigenze operative, all'attività esercitata del controllore, al rispetto degli accordi stipulati con il controllore designato.

Art. 12

Revoca dell'abilitazione

Il SFF revoca l'abilitazione al controllo del cinghiale:

- nei casi di violazioni di cui all'art. 30, comma 1, della L. n. 157/92 e all'art. 46, comma 1, della L.P. n. 24/91;
- al controllore che viola le disposizioni della presente disciplina;
- al controllore che esercita l'attività di controllo privo della designazione da parte dell'EGC o in difformità del regolamento predisposto dallo stesso.

Il controllore a cui è stata revocata l'abilitazione, non può accedere ai corsi per riacquisirla per un periodo minimo di 5 anni.

Art. 13

Mezzi di controllo

Il controllo del cinghiale da parte dei controllori designati, in possesso dei documenti previsti dall'art. 22 della L.P. n. 24/91, è realizzabile unicamente con armi a canna rigata e con calibro minimo pari a quello individuato dalle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia al cervo.

Ciascun operatore dovrà recarsi all'appostamento o alle poste assegnate con il fucile scarico e in custodia e per nessun motivo, durante l'attività di controllo, dovrà allontanarsi con il fucile.

Il Pers. VV interviene nell'azione di controllo senza limitazioni di forme, tempi e modalità.

Art. 14

Ferimento di un animale

Nel caso in cui un controllore accerti di aver ferito un capo provvede ad effettuare una scrupolosa ricerca del selvatico. Per le operazioni di ricerca il feritore deve avvalersi di cani del Pers. VV, ovvero esclusivamente di cani riconosciuti idonei a tale scopo da parte dell'EGC. Le uscite di verifica dell'eventuale ferimento, per la ricerca e per il recupero dei capi feriti, anche con l'uso del fucile, devono essere denunciate secondo le modalità previste per la denuncia di uscita dalle Prescrizioni tecniche.

Art. 15

Tecniche e modalità di controllo

I controllori sono autorizzati a intervenire con le seguenti modalità:

Ordinarie

- a) controllo individuale da appostamento fisso;
- b) controllo individuale esercitato in concomitanza con la caccia agli altri ungulati da appostamento fisso e in forma vagante.

Straordinarie

- a) girata;
- b) cerca;
- c) cattura nei chiusini.

Modalità ordinarie

Controllo individuale da appostamento fisso

È esercitato dal controllore:

- nel periodo primaverile estivo, dalla data stabilita dalle prescrizioni tecniche per la caccia al cervo e al capriolo, al 30 giugno; nel periodo autunnale dalla data stabilita dalle prescrizioni tecniche per la caccia al cervo e al capriolo al 31 dicembre;
- nell'orario giornaliero previsto per la caccia agli altri ungulati;
- nel rispetto delle prescrizioni e divieti previsti dall'art. 38 della L.P. n. 24/91, fatta eccezione per il divieto di cui alla lettera i) del comma 1 (cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve) che non trova applicazione in questa disciplina.
- tutti i giorni della settimana ad esclusione del martedì e venerdì;

Controllo individuale esercitato in concomitanza con la caccia agli altri ungulati da appostamento fisso e in forma vagante

È limitato esclusivamente ai casi in cui il controllore stia esercitando l'attività venatoria connessa alla disponibilità di capi d'ungulato selvatico a livello individuale e di riserva.

È esercitato dal controllore:

- nel periodo primaverile estivo, dalla data stabilita dalle prescrizioni tecniche per la caccia al cervo e al capriolo, al 30 giugno; nel periodo autunnale dalla data stabilita dalle prescrizioni tecniche per la caccia al cervo e al capriolo al 31 dicembre;
- nell'orario giornaliero previsto per la caccia agli altri ungulati;
- nel rispetto delle prescrizioni e divieti previsti dall'art. 38 della L.P. n. 24/91, fatta eccezione per il divieto di cui alla lettera i) del comma 1 (cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve) che non trova applicazione in questa disciplina.
- 3 giorni in settimana secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche.

Il controllore:

- effettua la preventiva denuncia di uscita e la denuncia di abbattimento secondo le modalità stabilite dalle vigenti prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia in provincia di Trento, utilizzando la modulistica di cui all'allegato B;
- tiene a disposizione del Pers. VV il capo per le 24 ore successive all'abbattimento al fine di acquisire il certificato di origine e la scheda biometrica; ciò non è richiesto al controllore che conferisca il capo a un centro di controllo.

L'appostamento di controllo è attivato rispettando la disciplina vigente che riguarda l'allestimento di appostamenti di caccia agli altri ungulati.

Modalità straordinarie

Le modalità straordinarie:

- possono essere attivate in qualsiasi periodo dell'anno qualora il controllo ordinario non risulti sufficiente a raggiungere gli obiettivi individuati all'art. 1.

- sono utilizzate esclusivamente sotto stretta vigilanza di un GG che coordina le operazioni e effettua la denuncia di abbattimento.

L'EGC predispose e inoltra al SFF con preavviso di almeno 5 giorni la proposta di esercizio di attività di controllo con modalità straordinaria con relativo programma di attività, vistata dal TD ad attestazione della condivisione tecnica della proposta. Il programma di attività contiene le seguenti informazioni di dettaglio:

- per girata e cerca le zone operative/percorsi, le date e l'orario delle uscite, il GG coordinatore; il GG registrerà per ogni uscita il numero e il nominativo dei controllori coinvolti e, a richiesta, fornirà tali informazioni al CFT;
- per i chiusini il loro numero e la precisa collocazione, i periodi di attivazione, la scadenza dei controlli, il GG coordinatore.

La presentazione del programma di attività, esclusivamente per gli interventi in esso previsti, sostituisce la denuncia di uscita.

Il SFF:

- esprime un parere preventivo vincolante sulla proposta; la mancata espressione del parere entro il termine di preavviso sopraccitato è da intendersi quale parere positivo alla proposta di esercizio dell'attività di controllo;
- può limitare, differire o sospendere il programma di attività in relazione al possibile impatto negativo delle azioni programmate sulle altre specie selvatiche e sull'esercizio di attività tecniche, economiche o ricreative.

Nelle situazioni eccezionali non programmabili, temporalmente limitate (max 3 gg continuativi), in cui vi sia necessità d'intervento urgente, è data facoltà all'EGC d'intervenire nel controllo

con modalità straordinaria senza acquisire il preventivo parere del SFF; in questi casi l'EGC:

- dovrà darne preventiva comunicazione alla Stazione forestale competente per territorio, dettagliando modalità, zona d'intervento, controllori coinvolti e GG coordinatore;
- non appena ultimato l'intervento, relazionerà al SFF, anche solo per via telematica, in merito alle motivazioni, alle modalità e agli esiti dell'azione di controllo dallo stesso esercitata.

Il carattere di eccezionalità e non programmabilità viene meno dopo il primo intervento attivato con le modalità sopradescritte nella medesima area.

Girata:

- deve essere attivata negli orari previsti per la caccia di selezione agli ungulati dalla L.P. n. 24/'91 (*da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto*);
- i controllori sono dislocati sulle poste all'interno del perimetro di una zona d'intervento precedentemente individuata e indicata nel programma di attività;
- i controllori intervengono in numero minimo di 4 e massimo di 8 unità, escluso il conduttore del cane e il GG coordinatore;
- è autorizzato l'impiego di un unico cane limiere;
- tutti i partecipanti alla girata dovranno indossare un giubbotto ad alta visibilità.

Cerca

- può essere attivata anche al di fuori degli orari previsti per la caccia di selezione agli ungulati dalla L.P. n. 24/'91;
- si effettua lungo percorsi o appostamenti individuati nel programma di attività;
- è consentito l'utilizzo di fonti luminose;

- in ogni unità operativa (equipaggio nel caso di impiego di veicolo o singola postazione) deve essere presente un GG;

Chiusini

- i recinti di cattura sono forniti di meccanismo di autoscatto attivato dalla preda con relativo segnale di allarme;
- l'abbattimento dei capi catturati può essere effettuato solo con la presenza del GG.

Art. 16

Foraggiamento

Il foraggiamento è consentito per periodi temporali limitati e per i seguenti fini:

- supportare l'azione di controllo attraendo gli animali presso i punti di abbattimento o cattura;
- attenuare i danni sulle colture in essere (azione dissuasiva).

Non è ammesso foraggiamento finalizzato a sostenere/incrementare la consistenza della specie. Al fine di contribuire alla prevenzione dei danni, in alternativa o in aggiunta al foraggiamento, possono essere realizzate colture a perdere.

Nella zona di gestione il foraggiamento è attivabile dal Pers. VV e dai controllori, mentre nella zona di eradicazione è attivabile esclusivamente dal Pers. VV.

Nella zona di gestione l'attività di foraggiamento viene programmata all'interno della relazione programmatica di cui all'art. 8.

Nella zona di gestione i punti di foraggiamento:

- sono concordati con il Rettore della Riserva di caccia;
- distano almeno 200 m fra loro;
- sono riforniti esclusivamente con prodotti di origine vegetale non elaborati.

Nell'individuare la posizione dei siti di foraggiamento nell'intero territorio pro-

vinciale verrà tenuto conto della necessità di non provocare un aggravamento:

- dei danni alle colture agricole o ad ambienti di particolare pregio naturalistico;
- delle problematiche riferibili alla sicurezza viaria (impatti della fauna selvatica con i veicoli) o della tensione sociale relazionata alla possibile frequentazione dei siti da parte di altre specie, quali l'orso bruno.

Al fine di contenere i danni e rischi sopra citati il SFF può disporre la sospensione o l'interruzione dell'azione di foraggiamento su singoli siti di controllo.

TITOLO V

Danni e prevenzione

Art. 17

Concorso dell'EGC

L'EGC della provincia di Trento concorre con la Provincia all'indennizzo e negli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole provocati dal cinghiale. L'EGC integra l'intervento provinciale realizzato ai sensi di quanto previsto all'art. 33 della L.P. n. 24/91 limitatamente agli eventi che si verificano nella zona di gestione.

All'EGC compete:

- nel caso del danno ammesso a finanziamento dalla Provincia, la partecipazione all'indennizzo per una quota del 30% dell'importo complessivo del danno; la modalità e i termini di versamento di tale quota saranno individuati nel protocollo di cui all'art. 18;
- nel caso di danno che non raggiunge l'importo minimo ammissibile a finanziamento fissato dalla Provincia (2.000 € per frutteti e vigneti e 1.000

€ per tutte altre colture) l'intervento di ripristino effettuabile con manodopera non specializzata prestata a titolo di volontariato dai cacciatori abilitati al controllo o attraverso terzi;

- l'allestimento e la gestione delle opere di prevenzione dei danni proprie, nonché fornite da Soggetti terzi, limitatamente alla tipologia mobile e ad impiego temporaneo (ad esempio recinzioni elettriche).

Art. 18

Protocollo d'intesa

Il dettaglio delle procedure relative ai procedimenti d'indennizzo, ripristino e prevenzione dei danni che vedono la partecipazione dell'EGC, l'individuazione delle modalità e del Soggetto incaricato di dirimere eventuali controversie fra utenti e EGC e fra la Provincia e l'EGC, nonché le ricadute in caso di mancata ottemperanza agli obblighi contrattuali, è rimandato ad un apposito protocollo d'intesa, propedeutico all'applicazione della presente disciplina, da stipularsi fra Provincia (SFF e ServAATR) e EGC. In relazione al carattere di sperimentaltà della disciplina del controllo del cinghiale, il primo protocollo d'intesa non potrà vincolare le parti per un periodo superiore ai due anni.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 19

Destinazione dei capi abbattuti

La spoglia dei cinghiali abbattuti sono di proprietà della Provincia Autonoma di Trento. Ogni esemplare abbattuto dovrà essere sottoposto a ispezione veterinaria da parte della competente Autorità sanitaria. Nell'ambito dell'area di

gestione:

- i capi abbattuti dal controllore sono ceduti allo stesso che li potrà utilizzare esclusivamente per autoconsumo e assumerà a proprio carico le spese veterinarie;
- i capi abbattuti dai GG sono ceduti alla Riserva di Caccia ove è stato effettuato l'abbattimento, previo pagamento da parte della stessa delle spese veterinarie e di altri eventuali oneri.

Sono consegnati, previa ricevuta, a Istituti di beneficenza o assistenza, o diversamente sono distrutti, i capi:

- abbattuti dai controllori nell'area di gestione e non ritirati dall'abbattitore stesso;
- abbattuti dai GG nell'area di gestione e non ritirati dalla Riserva di Caccia ove è stato effettuato l'abbattimento;
- abbattuti dal Pers. VV nell'area di eradicazione;
- investiti qualora l'investitore non ne richieda la spoglia.

Art. 20

Rilievo biometrico

Ciascun esemplare abbattuto o rinvenuto morto è sottoposto a rilievo biometrico effettuato dal Pers. VV o dal Rettore della Riserva di caccia o suo delegato, purché persona appositamente individuata e formata. I dati raccolti vanno registrati sulla scheda biometrica.

Art. 21

Mandibole

Ai fini dell'inoltro al Comitato faunistico provinciale Sottocomitato per la verifica dell'osservanza dei programmi di prelievo degli ungulati, entro il 31 gennaio di ogni anno le mandibole ripulite dei capi abbattuti, con allegato certificato di

origine, saranno consegnate:

- dai controllori al Rettore della Riserva di caccia interessata;
- dai GG, limitatamente agli abbattimenti effettuati nell'area di gestione, al Rettore della Riserva di caccia interessata;
- dal Pers. VV all'Ufficio Distrettuale Forestale territorialmente competente, fatto salvo il caso precedente.

Dopo l'apposita valutazione, la mandibola del cinghiale abbattuto rimane a colui che ha eseguito l'abbattimento, salvo l'obbligo della consegna al SFF, su richiesta di questo ultimo.

Art. 22

Disposizioni finali e transitorie

La presente disciplina trova applicazione a decorrere dalla data di approvazione del protocollo d'intesa previsto all'art.18. Fino a tale data restano ferme le disposizioni vigenti.

In Allegato B è riportata la modulistica di cui alla presente disciplina (denuncia di uscita, denuncia di abbattimento, certificato di origine); la scheda biometrica sarà concordata fra SFF e EGC.

ALLEGATI

Allegato A

Zonizzazione del territorio

Allegato B

Modulistica (denuncia di uscita, denuncia di abbattimento, certificato di origine)

Allegato A



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE
DENUNCIA DI USCITA

Riserva di caccia: _____

Cacciatore: _____ Esperto
(Nome e Cognome) (barrare con una X)

Specie che intende cacciare: (barrare con una X)

Capriolo	Gallo Forcello
Cervo	Coturnice
Mufone	volpe
Camoscio	

Intervento di controllo: (barrare con una X) Cinghiale

Zona/e: _____

Data della denuncia _____ ora _____

Accompagnatore _____
(Nome e Cognome)

Firma del cacciatore _____

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE
DENUNCIA DI ABBATTIMENTO CINGHIALE

Mese			Giorno						
Gennaio	Maggio	Settembre	1	2	3	4	5	6	7
Febbraio	Giugno	Ottobre	8	9	10	11	12	13	14
Marzo	Luglio	Novembre	15	16	17	18	19	20	21
Aprile	Agosto	Dicembre	22	23	24	25	26	27	28
			29	30	31				

sesso M F
Classe
piccolo
rosso
subadulto
adulto

Riserva _____

Località _____

Modalità Ordinaria Controllore _____
Straordinaria Guardiacaccia _____

Data della denuncia _____ ora _____

Luogo di conservazione del capo (indirizzo) _____



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Comitato faunistico provinciale

CERTIFICATO D'ORIGINE n. _____ / _____

RISERVA DI _____

SPECIE ADULTO M F PICCOLO M F

CACCIATORE: _____

ACCOMPAGNATORE: _____

DATA ABBATTIMENTO: _____

LOCALITA': _____

PESO COMPLETAM. EVISCERATO: _____

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE
VALUTAZIONE TROFEI

ETA' ANNI

EVENTUALI OSSERVAZIONI _____

DATA _____ FIRMA _____

PER CAMOSCIO E MASCHIO DI MUFONE:
età stimata: _____

PER MASCHI DI CERVO E DI CAPRIOLO:
n. punte trofeo ↗ stanga destra: _____
↘ stanga sinistra: _____

Eventuali irregolarità del trofeo: _____

PER TUTTI I CAPI

Manto: ESTIVO
INVERNALE
IN MUTA

Malattie e/o deformazioni: _____

Note particolari: _____

Data e ora di compilazione: _____

IL PRESIDENTE _____ L'AGENTE DI VIGILANZA _____

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Protocollo d'intesa relativo alla disciplina del controllo del cinghiale in provincia di Trento

Acronimi:

EGC	Ente Gestore della Caccia in prov. di TN (Associazione Cacciatori Trentini)
SFF	Servizio Foreste e Fauna
SA	Servizio Agricoltura

Premesso che:

- la L.P. 24/91 all'art. 31 prevede che il Comitato faunistico provinciale, su parere dell'osservatorio faunistico provinciale, per alcune finalità fra le quali la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e la tutela del suolo, possa disporre l'abbattimento o la cattura di fauna selvatica, anche al di fuori dei periodi di caccia e nelle zone in cui la stessa è vietata. Attribuisce tale compito agli agenti preposti alla vigilanza ovvero ai conduttori e proprietari dei fondi o ad altre persone, purché in possesso della licenza per l'esercizio venatorio, secondo le indicazioni del Comitato faunistico provinciale;
- la L.P. 24/91 all'art 33 prevede che la Provincia possa corrispondere un indennizzo a chi ha subito danni da parte della fauna selvatica alle coltivazioni agricole, al patrimonio forestale, zootecnico. Rimanda quindi ad una deliberazione della Giunta provinciale la definizione dei casi, criteri e modalità per la concessione dell'indennizzo. Nel medesimo articolo è prevista la possibilità che la Giunta provinciale possa concedere contributi per iniziative atte prevenire i danni causati dalla fauna selvatica;
- con deliberazione n. 1062 del 7 maggio 2010 la Giunta provinciale ha approvato i criteri, le modalità e le procedure per la concessione degli indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole e dei contributi in conto capitale per interventi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole;
- a seguito di accordi preliminari intercorsi fra i firmatari del presente protocollo, il Servizio Foreste e fauna ha sottoposto a valutazione del Comitato faunistico provinciale la nuova Disciplina di controllo del cinghiale in provincia di Trento, dopo aver acquisito il parere positivo dell'Osservatorio faunistico provinciale (verbale di data 25 ottobre 2011) ai sensi di quanto previsto al comma 2 art. 31 della LP 24/91;
- con deliberazione n. 603 del 21 novembre 2011 e s.m. il Comitato faunistico provinciale ha approvato tale Disciplina di controllo del cinghiale;
- ai sensi di quanto previsto nella citata deliberazione del Comitato faunistico provinciale:
 - l'applicabilità della Disciplina di controllo del cinghiale è subordinata alla stipula del presente protocollo d'intesa (art. 5);
 - il presente protocollo d'intesa, propeedeutico all'applicazione della nuova Disciplina di controllo del cinghiale fissa il "*dettaglio delle procedure relative ai procedimenti d'indennizzo, ripristino e prevenzione dei danni che vedono la partecipazione dell'EGC, l'individuazione delle modalità e del Soggetto inca-*

ricato di dirimere eventuali controversie fra utenti e EGC e fra la Provincia e l'EGC, nonché le ricadute in caso di mancata ottemperanza agli obblighi contrattuali" (art. 18);

- il protocollo d'intesa è stipulato fra la Provincia (SFF e SA) e EGC. (art. 17) e, in relazione al carattere di sperimentaltà, non potrà vincolare le parti per un periodo superiore ai due anni. (art. 18).

Visto quanto riportato in premessa:

fra la Provincia Autonoma di Trento rappresentata dal:

- Dirigente del Servizio Agricoltura ...
- Dirigente del Servizio Foreste e fauna ...

e
l'Associazione Cacciatori Trentini (EGC) rappresentata dal proprio Presidente ...

si stipula il seguente protocollo d'intesa riferito alle casistiche che si verificano negli ambiti territoriali individuati come "area di gestione" come da cartografia allegata alla Deliberazione del Comitato faunistico provinciale n. 603 del 21 novembre 2011 e s.m..

PROTOCOLLO D'INTESA

IMPEGNI DELL'EGC

Art. 1

Finalità gestionali

L'immissione di fauna selvatica, se priva di autorizzazione rilasciata dal Comitato faunistico, è vietata ai sensi dell'art. 34 della L.P. n. 24/91.

Nel caso del cinghiale, la finalità gestionale è quella individuata all'art. 1 della Disciplina del controllo approvata

con deliberazione del Comitato faunistico n.603 del 21 novembre 2011 e s.m..

L'EGC s'impegna a contribuire al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della Disciplina di controllo del cinghiale:

- attraverso un'azione d'indirizzo, informativa, formativa e di sorveglianza nei confronti dell'operato dei cacciatori;
- esercitando, tramite l'organizzazione dei controllori abilitati e incaricati, un adeguato prelievo nell'area di gestione, tale da contenere l'impatto del cinghiale a livelli compatibili con il normale e tradizionale esercizio delle attività agricole e con la tutela delle altre componenti ambientali, evitando che si crei così tensione e si generi contenzioso con le componenti sociali, con particolare riferimento agli agricoltori. L'azione di controllo potrà essere facilitata da preventiva azione di foraggiamento praticata con l'impiego di specifici dispositivi (bidone francese).
- contrastando le operazioni gestionali indirizzate a far espandere la specie nell'area di eradicazione: nel caso si verificano presenze e si formano nuovi nuclei di cinghiali in tali aree, intervenendo con proprio personale alla loro pronta rimozione, sostenendo e integrando l'azione che sarà sviluppata dal personale provinciale.

Art. 2

Prevenzione e indennizzo

L'EGC concorre con la Provincia all'indennizzo e negli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole provocati dal cinghiale.

All'EGC compete:

- a. nel caso del danno ammesso a indennizzo dalla Provincia, la compar-

tecipazione alla relativa spesa versando alla Provincia una quota pari al 30% dell'importo complessivo del danno, con un limite massimo di 5.000 euro all'anno;

- b. nel caso di danno che non raggiunge l'importo minimo ammissibile a finanziamento fissato dalla Provincia con propria deliberazione attuativa dei criteri (danno sotto soglia), l'EGC potrà intervenire con manodopera non specializzata prestata a titolo di volontariato dai cacciatori abilitati al controllo o attraverso terzi per ripristinare il danno, secondo le norme di buona pratica agricola e/o interverrà con un contributo forfettario determinato e liquidato sulla base di tutte le domande pervenute alla SA e valutate secondo l'entità del danno. L'importo massimo complessivo ammesso a liquidazione è di 5.000 euro all'anno;
- c. all'estesione e la gestione delle opere di prevenzione dei danni proprie, o fornite da Soggetti terzi, limitatamente alla tipologia mobile e ad impiego temporaneo (ad esempio recinzioni elettriche), fermo restando quanto già previsto all'art. 1.

PROCEDURE

Art. 3

Generalità

Le procedure di seguito individuate integrano ma fanno comunque salvi i criteri, le modalità e le procedure per la concessione degli indennizzi dei danni alle colture agricole e dei contributi in conto capitale per danni causati dal cinghiale, come disciplinati dalla normativa adottata in materia dal Servizio competente.

Art. 4

Istanze e comunicazione

Le segnalazioni del danno e le relative istanze di risarcimento sono indizzate dall'interessato al SA secondo la modulistica disponibile presso gli uffici del medesimo.

Art. 5

Accertamento del danno

A seguito dell'istanza d'indennizzo danni il SA:

- effettua l'analisi dei dati contenuti in domanda ed eventualmente procede a un sopralluogo finalizzato all'accertamento del danno;
- informa verbalmente l'utente circa i possibili interventi individuati nell'ambito del presente protocollo;
- comunica tempestivamente, per gli interventi di competenza, l'esito dell'esame della domanda all'EGC trasmettendone copia di ognuna.

Art. 6

Intervento dell'EGC in caso di danno sotto soglia

Nelle aree di gestione, in caso di danno sotto soglia, l'EGC potrà intervenire secondo le competenze riservate nel presente protocollo nel ripristino del danno.

Indipendentemente dall'importo del danno stesso, l'EGC provvederà all'attivazione degli interventi di protezione e nell'eventuale abbattimento di capi.

Il ripristino del danno è effettuato in tempi compatibili con la destinazione del fondo, secondo le norme di buona pratica agricola al fine di riportare i fondi medesimi allo stato ante danneggiamento.

L'EGC provvederà a fine anno, nel limite di spesa stabilito dal fondo di

cui all'art. 2, a liquidare ai danneggiati sotto soglia un contributo forfettario determinato sulla base delle domande di risarcimento pervenute e consegnate al SA.

Art. 7

Compartecipazione finanziaria dell'EGC all'indennizzo danni sopra soglia

Il SA provvederà annualmente ad inviare all'EGC, e per conoscenza al SFF, l'elenco delle domande d'indennizzo pervenute nonché di quelle liquidate e a quantificare l'ammontare della quota a carico dell'EGC, come individuata all'art. 2 del presente protocollo.

Detta quota sarà versata dall'EGC a favore della P.A.T. in unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo quello di riferimento.

Art. 8

Elenco controllori designati

L'elenco dei controllori designati dall'EGC è trasmesso al SFF entro il 30 aprile di ciascun anno specificando la riserva di competenza.

CONTENZIOSO, DURATA E REVOCA DEL PROTOCOLLO

Art. 9

Rapporti fra EGC e utente

Nelle casistiche di competenza, l'EGC si impegna a intervenire con tempestività e con scrupolo, anche al fine di contenere il contenzioso con i proprietari e/o gestori dei fondi danneggiati, con le Organizzazioni di produttori e le Associazioni di categoria.

Art. 10

Intervento sostitutivo

Nel caso in cui l'EGC ravvisi un mancato rispetto degli indirizzi della nuova disciplina di controllo del cinghiale e degli obblighi relazionati al presente protocollo imputabile ad una singola Riserva di caccia di diritto, intima alla Riserva di provvedere fissando un termine temporale.

Se permane l'inadempienza, L'EGC:

- revoca l'incarico del controllo a tutti i controllori abilitati della Riserva medesima; l'incarico così revocato non potrà essere riaffidato per un periodo minimo di due anni;
- ne dà tempestiva comunicazione al SFF e al SA;
- procede tempestivamente ad adempiere a quanto dovuto; eventuali interventi di contenimento numerico dei capi saranno effettuati dal personale tecnico dell'EGC e i capi abbattuti saranno destinati a Istituti di beneficenza o assistenza, o diversamente distrutti.

Art. 11

Intervento personale CFT

Il caso individuato al secondo capoverso dell'art. 10 si configura come situazione di particolare criticità e l'intervento del CFT potrà aver luogo in quella Riserva di caccia di diritto qualora non provveda tempestivamente l'EGC.

In questo caso l'azione del CFT non dovrà essere preceduta dalla sollecitazione di cui all'art. 9 della nuova disciplina di controllo del cinghiale e interverrà fino al ripristino dell'autorizzazione al controllo ai controllori della Riserva

Art. 12

Inadempienze rilevate dai Servizi provinciali

Qualora il SA o il SFF ravvisino un mancato rispetto da parte dell'EGC degli obblighi conseguenti l'adozione della nuova disciplina di controllo del cinghiale e di quelli assunti con il presente protocollo, ne daranno comunicazione formale all'EGC specificando gli interventi richiesti.

L'EGC è tenuto ad adempiere a quanto richiesto entro i termini temporali riportati nella comunicazione.

Art. 13

Tentativo di conciliazione

Nel caso di insorgenza di contenzioso fra EGC e PAT, questa ultima rappresentata dalle Strutture firmatarie del presente protocollo, viene esperito un tentativo di conciliazione da parte di una apposita Commissione.

La Commissione è composta da:

- un rappresentante della PAT individuato di comune accordo fra le due Strutture provinciali firmatarie del presente protocollo;
- un rappresentante individuato dall'EGC;
- un tecnico agronomo dipendente dalla Fondazione Edmund Mach.

Funge da segreteria della Commissione un funzionario del SA.

La Commissione si esprime entro 30 gg dall'incarico ricevuto.

Art. 14

Applicabilità della nuova Disciplina del controllo al cinghiale

In caso d'inadempienza da parte dell'EGC rispetto agli impegni contrattuali, il presente protocollo d'intesa s'intende disatteso e pertanto cessano le condizioni di applicabilità della Disciplina di controllo al cinghiale (art. 5 della Disciplina del controllo al cinghiale nella provincia di Trento approvata con Deliberazione del Comitato Faunistico Provinciale n. 603 di data 21 novembre 2011 e s.m.).

In questo caso è data comunicazione all'EGC dell'avvenuta condizione di recesso con atto motivato a firma del Dirigente del SFF e del Dirigente del SA.

Art. 15

Recesso

Le parti possono recedere dal presente protocollo con preavviso di 3 mesi.

La scelta di recedere dal protocollo è comunicata alla controparte con atto formale motivato.

Art. 16

Durata e rinnovo del protocollo

Il presente contratto assume validità per il biennio 2012-2013.

Esso s'intende tacitamente prorogato di anno in anno qualora, entro il 31 ottobre, non vi sia disdetta formale presentata da una delle parti.



REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL CONTROLLO DEL CINGHIALE

Visto l'articolo 31 comma 2 della L.P. 24/1991;

vista la deliberazione n. 603 del 21 novembre 2011 del Comitato faunistico provinciale;

visto il Protocollo d'intesa relativo alla disciplina del controllo del cinghiale in Provincia di Trento stipulato tra il Servizio Foreste e fauna, il Servizio Agricoltura e l'Ente Gestore della Caccia in Provincia di Trento;

l'Associazione Cacciatori Trentini emana il seguente regolamento di gestione del controllo del cinghiale al fine della corretta applicazione degli atti e intese sopra citati.

Il presente regolamento assume carattere vincolante per l'esecuzione del controllo all'interno delle riserve rientranti nella zona di gestione.

Titolo 1

Ambito provinciale

Art. 1

Definizione delle sotto zone

Il territorio provinciale ricadente nella "Zona di gestione" è diviso in tre "Sotto

Zone": (i) Valle del Chiese-Valle di Ledro (più la porzione di Riva del Garda confinante con la provincia di Brescia), (ii) Vallagarina-Trento e (iii) Valsugana.

Art. 2

Commissioni operative

- a. Per ogni Sotto Zona di gestione è istituita una Commissione Operativa costituita dal tecnico di distretto competente (o maggiormente coinvolto) e dai consiglieri dei distretti ricadenti nella Sotto Zona, salva la possibilità di delega, anche permanente, da parte di un consigliere in favore di altro dei consiglieri facenti parte della Commissione.
- b. La Commissione Operativa ha la funzione di coordinare l'attività di controllo della Sotto Zona, di individuare la quota minima di capi da prelevare per periodo suddivisi per Sotto Zona o raggruppamento di Riserve, di valutare lo stato e l'andamento dell'applicazione della disciplina, di verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi contenuti nel documento di indirizzo e di gestione e di adottare tutte le misure necessarie alla corretta attuazione del-

- la disciplina del controllo, tra cui la sospensione o l'attivazione del controllo (sia ordinario che straordinario), l'interdizione dell'attività di prelievo in alcune aree, l'adozione di misure straordinarie per il perseguimento degli obiettivi individuati.
- c. La commissione operativa ha la facoltà di:
- ✓ sospendere e/o interdire l'attività di controllo ordinario in aree (porzioni di riserva, riserva/e, distretto/i e sotto zona) in cui il controllo non è giustificato;
 - ✓ sospendere il controllo ordinario e/o straordinario in aree (porzioni di riserva, riserva/e, distretto/i e sotto zona) in cui sono rilevati e dimostrati rilasci illegali di cinghiali o ibridi cinghiale/suino domestico;
 - ✓ sospendere e/o interdire l'attività di controllo ordinario nelle zone di bramito del cervo (sia formalmente istituite con regolamento interno di riserva o ai sensi della determinazione n. 84 del 2011 che in aree interessate dall'attività riproduttiva del cervide ma non istituzionalizzate);
 - ✓ sospendere l'attività di pastorazione in determinate aree o rendere obbligatoria quella in altre al fine di ridurre l'impatto della specie con le attività antropiche ovvero per limitare i danni alle colture agricole;
 - ✓ indirizzare il controllo in specifiche aree interessate da danni da cinghiale e adottare le conseguenti misure necessarie alla realizzazione dell'indirizzo di controllo;
 - ✓ sospendere il controllo una volta raggiunta una quota di abbattimenti coerente con l'obiettivo di contenimento dei danni;
- ✓ obbligare le riserve ad intraprendere azioni mirate ad evitare l'applicazione dell'articolo 10 del Protocollo d'intesa.
- d. In assenza di regolamenti di riserva dettagliati, la commissione operativa di Sotto Zona può intervenire d'ufficio con provvedimento motivato per la risoluzione di problematiche che necessitano di interventi immediati.
- e. La Commissione Operativa di Sotto Zona assume le proprie decisioni all'unanimità. Se questa non si raggiunge, in merito a questioni tecnico-operative, la relativa questione sarà sottoposta al Direttore Tecnico, le cui decisioni saranno vincolanti per la Commissione; sulle altre questioni di carattere non strettamente tecnico-operativo dovrà essere sentito il Presidente ACT, le cui decisioni saranno vincolanti per la Commissione.
- f. Le Commissioni Operative di Sotto Zona annualmente relazionano alla Giunta Esecutiva sull'attività svolta e sullo stato dell'applicazione della disciplina del controllo e sulle problematiche riscontrate. La Giunta Esecutiva potrà dare direttive e stabilire criteri cui le commissioni dovranno attenersi nell'attività successiva.
- g. Le Commissioni Operative di Sotto Zona, per la programmazione dell'attività e per la verifica dell'attuazione e del rispetto della Disciplina del controllo, del Protocollo d'intesa e del presente Regolamento si avvarranno di relazioni periodiche redatte dai guardiacaccia di zona.
- h. La Commissione Operativa di Sotto Zona ha il compito di raccordarsi con gli organismi di rappresentanza del comparto agricolo qualora questi abbiano competenze sovracomunali e/o provinciali (Associazioni agricole, Consorzi, Cooperative, ecc).

- i. Contro tutti i provvedimenti delle Commissioni Operative previsti dal presente regolamento, ivi compresi quelli assunti con il coinvolgimento del Direttore Tecnico e del Presidente ACT, il membro della Commissione che ha espresso voto contrario, il Rettore della/e Riserva/e interessata/e dal provvedimento e il cacciatore specificamente destinatario del provvedimento, possono promuovere ricorso alla Giunta Esecutiva dell'ACT entro 15 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, depositando motivata richiesta di annullamento/modifica presso la sede centrale ACT. La Giunta Esecutiva dell'ACT delibera in merito al ricorso, sentita la Commissione Operativa interessata.

Art. 3

Controllori annualmente designati

- a. Ogni controllore per essere annualmente designato deve formalmente accettare i termini dell'incarico e rispettare i contenuti della Disciplina del controllo (Deliberazione n. 603 del 2011), del Regolamento provinciale e del Regolamento della riserva/e in cui esercita il controllo.
- b. Ogni controllore per essere annualmente designato deve versare una quota, variabile di anno in anno in relazione all'andamento dell'impatto della specie sulle colture agricole, quale contributo alla compartecipazione dell'ACT con la Provincia Autonoma di Trento per la mitigazione delle problematiche determinate dalla specie. L'ammontare annuale della quota per singolo controllore sarà valutato in base all'esito del controllo effettuato la stagione precedente a livello di Sotto Zona e secondo criteri che verranno annualmente pre-

disposti dalle commissioni operative in sessione congiunta e quindi proposti alla Giunta Esecutiva dell'ACT, cui spetterà la loro approvazione definitiva. Eventuali difformità di risultato riscontrate nelle riserve poste a confine di Sotto Zona saranno valutate dalle commissioni operative interessate che delibereranno in merito. Per il solo 2012 la quota annuale sarà uguale per tutti i controllori incaricati.

- c. Il controllore designato può esercitare il controllo esclusivamente nella riserva di cui è titolare di permesso di caccia di diritto o di aggregato.
- d. La quota contributiva annuale per singola Sotto Zona è proposta dalle tre Commissioni Operative in sessione congiunta e deliberata dalla Giunta Esecutiva dell'ACT secondo i criteri annualmente stabiliti.
- e. Il conferimento da parte dell'Ente gestore dell'incarico annuale al singolo controllore è subordinato al previo versamento da parte di quest'ultimo della quota annuale. La durata annuale dell'incarico non potrà essere tacitamente prorogata, richiedendosi anno per anno un espresso conferimento di incarico da parte dell'Ente Gestore.
- f. La quota annuale stabilita per Sotto Zona è comunicata ai rettori o ai responsabili di riserva delle riserve interessate che provvederanno alla raccolta delle quote da ciascun interessato e al successivo inoltrare presso la sede centrale, con allegato l'elenco dei nominativi dei controllori che le hanno versate.
- g. I controllori annualmente designati dovranno collaborare alla raccolta dei dati di presenza della specie.
- h. Le tre commissioni operative annualmente signaleranno all'Ente Gesto-

re per il successivo inoltro al Servizio Foreste e fauna i nominativi dei controllori a cui applicare l'articolo 12 della deliberazione n. 603 del 2011 per quanto attiene ai punti 2 e 3 dello stesso articolo.

- i. Le tre commissioni operative in sessione congiunta definiscono i criteri per l'applicazione della sospensione per mancato rispetto dei regolamenti di controllo di riserva.

Titolo 2

Ambito di Riserva Comunale di caccia

Art. 1

Regolamentazione di Riserva

Il responsabile del controllo di riserva è il rettore della stessa. Il rettore esercita la funzione di coordinamento riservistico a prescindere dal possesso dell'abilitazione al controllo. Il rettore può altresì delegare formalmente (specifica comunicazione deve essere inviata alla sede centrale dell'ACT) altra persona al coordinamento e alla gestione del controllo nella propria riserva: in questo caso il delegato deve essere un controllore abilitato e incaricato.

In caso di dimissioni del rettore e fino a nomina di un Commissario o del nuovo rettore, il coordinamento del controllo è assunto dalla Commissione Operativa di Sotto Zona.

In caso di inadempienza del rettore nell'attività di coordinamento ovvero per mancato rispetto dei contenuti della Disciplina del controllo (deliberazione n. 603 del 2011), del Protocollo di intesa e del presente Regolamento o nel caso di dimissioni del responsabile designato dal rettore, il coordinamento del controllo è assunto dalla Commissione Operativa di Sotto Zona.

Ogni riserva deve dotarsi di un regolamento dell'attività di controllo che preveda l'individuazione dei criteri di realizzazione delle opere di prevenzione dei danni, di realizzazione e attuazione della pasturazione e delle modalità di partecipazione dei controllori al controllo straordinario (liste di priorità). Il regolamento potrà inoltre stabilire ulteriori limitazioni o specifiche modalità operative coerenti con i principi della disciplina di controllo e intese a salvaguardare la corretta e buona gestione della riserva di caccia. Il regolamento del controllo delle singole riserve può prevedere:

- a. la temporanea sospensione del controllo ordinario o la limitazione delle giornate per l'esercizio del controllo ordinario;
- b. la chiusura all'attività di controllo ordinario di determinate aree di particolare interesse ambientale e faunistico;
- c. il divieto di pasturazione in determinate aree di particolare interesse ambientale e faunistico;
- d. la sospensione del controllo una volta raggiunta una quota di abbattimenti coerente con l'obiettivo di contenimento dei danni;
- e. la definizione di ulteriori criteri di allestimento e gestione di punti di pasturazione (i criteri possono essere solo restrittivi rispetto ai contenuti della deliberazione n. 603 del 2011) [ad esempio: prevedere obbligatoriamente la disattivazione di punti di foraggiamento non efficienti o sui quali non vengono realizzati abbattimenti (punti di pasturazioni fittizi finalizzati al mantenimento del controllo di alcune porzioni di riserva da parte dei controllori) o dove non sono effettuate uscite di controllo; definizione di un tetto massimo di punti di pasturazione per riserva o per porzione

- di riserva; definizione di criteri di aggregazione dei controllori);
- f. l'individuazione di ulteriori modalità di esercizio del controllo ordinario (le modalità possono essere solo restrittivi rispetto ai contenuti della deliberazione n. 603 del 2011);
 - g. la limitazione del numero di cinghiali abbattibili annualmente o per periodo dal singolo controllore incaricato;
 - h. le modalità di formazione e aggiornamento delle liste di priorità per la partecipazione dei controllori designati al controllo straordinario;
 - i. le modalità di formazione e aggiornamento delle liste per la partecipazione all'attività di ripristino dei danni sotto soglia. L'esecuzione volontaria dei ripristini ambientali (certificata secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa) può essere utilizzata quale fattore di merito per l'aggiornamento delle liste di priorità per la partecipazione al controllo straordinario;
 - j. le modalità di allestimento e gestione delle opere di prevenzione dei danni;
 - k. le modalità di compartecipazione economica a livello di riserva per la creazione di un fondo finalizzato e vincolato alle opere di prevenzione e alle attività di ripristino dei danni sotto soglia, tra cui, ad esempio, il versamento di una somma proporzionale al peso del capo abbattuto. In tal caso il mancato versamento della somma potrà costituire violazione del regolamento di controllo di riserva con conseguente segnalazione alla commissione operativa per sospensione dell'incarico di controllore;
 - l. l'obbligatorietà del trasposto dei capi abbattuti presso centri di pesatura/controllo per gli accertamenti sanitari e per la raccolta dei dati biometrici.

Art. 2

Sospensione controllore di Riserva

La riserva segnala alla commissione operativa in forma scritta e in tempi utili ad eventuali verifiche di merito, i nominativi dei controllori che non hanno rispettato il regolamento di controllo di riserva al fine dell'applicazione di eventuali sospensioni dall'attività di controllo.

Art. 3

Approvazione Regolamenti di Riserva

Il rettore è individuato quale garante della rispondenza del regolamento del controllo di riserva con i principi di gestione interna della riserva stessa. È demandata altresì al rettore o al suo incaricato la facoltà di sottoporre la proposta di regolamento del controllo a tutti i controllori incaricati ovvero di inviare la proposta di regolamento direttamente alla Commissione Operativa.

Il regolamento di riserva deve essere inviato alle tre Commissioni Operative (presso la sede centrale dell'ACT) per la valutazione di conformità e successiva ratifica. La Commissione potrà modificare d'ufficio e/o integrare i regolamenti non conformi a quanto stabilito dalla Disciplina di controllo (Deliberazione n. 603 del 2011), dal Protocollo d'intesa di cui in premessa e dal presente Regolamento.

Art. 4

Rapporti con la componente agricola locale

Il rettore ha il compito di raccordarsi con i rappresentanti Amministrativi comunali e con gli agricoltori, o rappresentanti di categoria ove nominati, presenti all'interno del Comune amministrativo in cui ricade la Riserva di caccia.

